

# **BStGer RR.2022.197 vom 22. März 2023**

Bundesstrafgericht, 2023-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2022.197](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.197)

FR: TPF RR.2022.197 du 22 mars 2023

IT: TPF RR.2022.197 del 22 marzo 2023

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

### **E. 1.2**

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53), l'art. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l'Italia il 1° settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54), nonché l'art. 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre

- 5 -

2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in

detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.3**

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

### **E. 1.4**

Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimoniali del 26 settembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

### **E. 2**

L'art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere tratti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento

- 6 -

penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L'art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: lo Stato richiedente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso

4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale sono anche l'art. VIII dell'Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell'art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero), nonché l'art. 55 n. 9 UNCAC e l'art. 13 n. 8 della Convenzione contro la criminalità organizzata a tutela dei diritti delle terze parti in buona fede.

## **E. 2.2**

nonché HIRSIG-VOUILLOZ, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 43 ad art. 70 CP). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, un'eventuale violazione non può evidentemente essere sanata dinanzi al giudice dell'assistenza, il quale non ha potere giurisdizionale sul merito della procedura estera, ma deve semplicemente sindacare (dall'esterno) se la procedura di confisca all'estero è o meno conforme agli standard della CEDU e del Patto ONU II. Non essendo chiaro, sulla base degli atti dell'incarto, se e in che maniera A. sia stato coinvolto

- 7 -

nella procedura di confisca dei valori litigiosi, occorre interpellare all'uopo l'autorità rogante, ciò tenuto anche conto che i valori in questione sono attualmente oggetto di sequestro rogatorio anche nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura di Bergamo a carico di A. per titolo di riciclaggio di denaro che l'autorità sospetta essere legato alla vicenda sopra descritta. Sarà utile in particolare chiarire la posizione processuale del predetto e segnatamente se egli è stato messo a conoscenza della procedura di confisca in questione e, in caso affermativo, quali passi ha eventualmente intrapreso o potrà intraprendere per opporsi alla misura" (sentenza RR.2021.161 consid. 3.2). La presente autorità ha quindi concluso che "il MPC dovrà [...] interpellare l'autorità rogante affinché fornisca i necessari chiarimenti. Sulla base di quest'ultimi, l'autorità d'esecuzione statuirà nuovamente. Va da sé che il sequestro è nel frattempo mantenuto conformemente all'art. 33a OAIMP. Alla luce di quanto precede, non occorre chinarsi sulle altre censure presentate dalla ricorrente" (ibidem consid. 3.3).

## **E. 3**

Nella procedura RR.2021.161, sfociata nella citata sentenza del 17 gennaio 2022 (v. supra Fatti lett. D), il ricorrente aveva censurato "la violazione del suo diritto di essere sentito e del principio del contraddittorio, nella misura in cui la decisione di confisca dei valori litigiosi è stata emanata nell'ambito di un procedimento penale a carico di G. e altri, senza che gli sia stata data la possibilità, quale intestatario del conto n. 3 presso la banca L., di esprimersi in proposito. Ne deriverebbe una palese violazione dell'art. 6 CEDU" (sentenza RR.2021.161 consid. 3). Statuendo su tale censura, questa Corte, dopo aver ripreso il contenuto del complemento rogatorio del 15 giugno 2020 presentato dalla Corte di appello di Brescia, ha affermato che "nella misura in cui la confisca dei valori litigiosi è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento a carico di G. e altri e che A., intestatario del conto sul quale detti valori sono depositati, è stato giudicato separatamente dai predetti, vi è da chiedersi se lo stesso abbia potuto esprimersi in proposito, in ossequio al suo diritto di

essere sentito e nel rispetto quindi dell'art. 2 lett. a AIMP richiamati gli art. 6 e 7 CEDU (v. sentenza del 28 giugno 2018 nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia, n. 274; v. del resto anche, per quanto riguarda il diritto svizzero, DTF 121 IV 365 consid. 7c, sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.181 del 23 dicembre 2016 consid.

#### **E. 4**

Sulla base di quanto precede, il MPC ha contattato l'autorità rogante in data 24 gennaio 2022, al fine di chiarire quanto richiesto da questa Corte (v. act. 1.3). Con scritto del 16 febbraio seguente, la Corte di appello di Brescia ha fornito una prima risposta alle problematiche emerse dinanzi al giudice dell'assistenza elvetica (v. act. 1.5). Sul contenuto di tale scritto, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi, chiedendo al MPC di non dare seguito alle richieste formulate dall'autorità rogante, con conseguente rigetto della commissione rogatoria italiana (v. act. 1.6). Con ulteriore scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha fornito ulteriori informazioni relative al sistema processuale italiano finalizzate a chiarire le criticità evidenziate da questa Corte (v. act. 1.8). Esso è stato a sua volta trasmesso alla ricorrente, la quale, in data 21 giugno 2022, ha ribadito la sua posizione (v. act. 1.9). Il 4 luglio 2022, il MPC ha richiesto un ulteriore chiarimento all'autorità italiana (v. act. 1.10). La risposta della Corte di appello di Brescia del 25 luglio 2022 (v. act. 1.12) è stata anch'essa trasmessa alla ricorrente (v. act. 1.11), la quale, in data 1° settembre 2022, ha confermato le sue conclusioni (v. act. 1.13), riproposte di riflesso con il proprio gravame del 14 ottobre 2022 (v. act. 1).

##### **E. 4.1.1**

Nel suo scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha affermato quanto segue:

«1) La richiesta della Procura della Repubblica di Brescia formulata in data

##### **E. 4.1.2**

Nel suo susseguente scritto del 25 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, su richiesta del MPC, ha fornito ulteriori dettagli sulla procedura applicabile in

- 11 -

casi come quello in esame, confermando, tra l'altro, che nel caso in cui "il terzo si trovi destinatario di una sentenza irrevocabile di confisca, mediante la procedura dell'incidente di esecuzione il terzo stesso può comunque far valere che il bene confiscato oltre che a essere di sua formale proprietà è anche nella sua esclusiva disponibilità. In caso di esito positivo dell'incidente di esecuzione, il bene se già materialmente confiscato dovrà essere restituito. Trattandosi di bene immobile la restituzione ovviamente non crea problemi e così anche per il denaro che, essendo bene fungibile, può essere sempre restituito nel tantundem" (act. 1.12, pag. 3).

Sulla conformità alla CEDU e ai trattati internazionali della normativa italiana, che non prevede la notifica della decisione di confisca al terzo titolare dei beni oggetto della misura, la Corte di appello di Brescia ha riportato «quanto deciso da Cassazione penale, sez. III, 20/03/2019, n. 17399: "Questa Corte, del resto, ha recentemente affermato che, in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 240-bis c.p., non è contraria all'art. 8 direttiva U.E. 2014/42, artt. 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento

penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale (Sez. 2, mi. 53384 del 1211012018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord, Rv. 274242). ... prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il terzo estraneo, sia esso persona fisica o persona giuridica, proprietario del bene oggetto di un provvedimento ablativo, ha comunque la possibilità di tutelare le proprie ragioni già nel giudizio cognizione. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 - dep. 19/10/2017, Muscari e altro, Rv. 270938). Quest'interpretazione è stata poi avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 6 dicembre 2017, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p.p., art. 579 c.p.p., comma 3, e art. 593 c.p.p., in riferimento agli art. 3,24,42 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione agli art. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, perché dette questioni "sono state poste senza tenere conto della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato

- 12 -

soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado"» (act. 1.12, pag. 3 e seg.).

L'autorità estera ha concluso affermando che «il presupposto della confisca dei beni del terzo è che essi siano, in realtà, riconducibili e quindi nell'effettiva disponibilità dell'autore del reato. La tutela che viene assicurata al terzo dagli strumenti che si sono detti (ricorso al tribunale del riesame; istanza di restituzione a appello al tribunale del riesame contro la decisione negativa; dopo la irrevocabilità della sentenza: incidente di esecuzione) è funzionale a demolire proprio il presupposto (del sequestro e) della confisca ovvero la intestazione fittizia del bene. Nel caso in cui il terzo dimostri l'erroneità di questo presupposto egli ha diritto alla restituzione del bene a prescindere da ogni considerazione circa la colpevolezza dell'autore del reato. È per questo che il terzo non è invece chiamato nel processo per "difendere" l'accusato e per dimostrare, quindi, l'inesistenza del reato o la sua non attribuzione all'imputato. Il fatto che non gli sia notificato il provvedimento (di sequestro e) di confisca non pare poter pregiudicare i suoi diritti posto che il terzo potrà attivare i rimedi che gli sono consentiti quando comunque apprende dell'imposizione del vincolo sul bene» (act. 1.12, pag. 4).

#### **E. 4.2**

Orbene, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tutela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell'esecuzione ex art. 676 comma 2 CPP/I, non sussiste violazione né del diritto di essere sentita del ricorrente né del principio del contraddittorio, per cui non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non corrisponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire

ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2), precisato che, in ossequio al principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza di quanto esposto dall'autorità rogante mediante i summenzionati scritti (v. supra consid. 4.1). Ulteriori ostacoli alla concessione dell'assistenza non sono ravvisabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame in esame. Tutti i requisiti di cui sopra al consid. 2 sono dunque adempiuti e la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall'autorità precedente.

5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

- 13 -

## **E. 6**

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 14 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.